

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
(TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n 16 del 21/05/2014**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Soggetto attivo.....	3
Art. 3 - Presupposto impositivo	3
Art. 4 - Soggetti passivi.....	3
Art. 5 - Base imponibile	3
Art. 6 - Aliquote	4
Art. 7- Riduzioni e detrazioni	4
Art. 8 – Dichiarazione.....	4
Art. 9 - Versamento	4
Art. 10 - Rimborsi	5
Art. 11 - Funzionario Responsabile.....	5
Art. 12 - Riscossione coattiva	5
Art. 13 - Norma di rinvio.....	5
Art. 14 – Entrata in vigore	5

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree fabbricabili, di cui all'art.2.
2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
4. a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art.6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7- Riduzioni e detrazioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere detrazioni, esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 - Versamento

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI
3. Non si dà luogo al rimborso od alla compensazione di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 9.

Art. 11 - Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 12 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva verrà effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, comunque secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.